SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 83**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 aprile 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Cassa depositi e prestiti

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1990, n. 72.

Regolamento concernente l'esecuzione degli atti finali della conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per la pianificazione delle bande d'onde decametriche attribuite al servizio di radiodiffusione (HFBC-87), firmati a Ginevra l'8 marzo 1987.

90G0104

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1990.

Prelevamento della somma di L. 3.624.404.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1990.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente «riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», con il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Visto l'art. 1 della legge 5 novembre 1964, n. 1172;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. n. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 3.624.404.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il predetto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Cap. 1140. — Fitto di locali, ecc. L. 650.000.000

Cap. 4602. — Indennità, ecc. » 32.116.000

Cap. 4702. — Indennità, ecc. » 24.080.000

Cap. 4944. — Fitto di locali, ecc. » 200.000.000

Cap. 6009. — Indennità, ecc. » 10.000.000

Cap. 6265. — Fitto di locali, ecc. » 200.000.000

Ministero del tesoro:

Cap. 4301. — Indennità, ecc. L. 200.000.000

Cap. 5204. — Indennità, ecc. » 500.000.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. 1005. — Indennità, ecc. L. 30.000.000

Cap. 1006. — Indennità, ecc. » 30.000.000

Ministero degli esteri:

Cap. 1022. — Indennità, ecc. L. 300.000.000

Cap. 1504. — Viaggi di servizio, ecc. . . . . » 500.000.000

Cap. 1577. — Spese per l'organizzazione, ecc. . . . . » 500.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. 4044. — Fitto di locali, ecc. . . . . L. 380.000.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi, ecc. . . . . L. 10.000.000

Cap. 1006. — Indennità, ecc. » 20.000.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Cap. 4572. — Somma da versare, ecc. . . . . L. 33.444.000

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. 1099. — Fitto di locali, ecc. . . . . L. 4.764.000

Totale complessivo . . . L. 3.624.404.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1990

COSSIGA

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, il 31 marzo 1990
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 63

90A1659

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 23 marzo 1990.

Aggiornamento dei canoni attinenti alle licenze di accesso in genere ed alla pubblicità lungo le strade statali esclusi quelli relativi agli impianti distributori di carburanti.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE
DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto l'art. 8 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 37 della legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Premesso:

che i canoni attinenti alle licenze d'accesso in genere, esclusi quelli relativi agli impianti distributori di carburanti, al cui aggiornamento si è provveduto con decreto ministeriale 3 agosto 1979, n. 2341, risultano disciplinati al decreto ministeriale 24 novembre 1973;

che i canoni relativi alla pubblicità lungo le strade statali o in vista di esse sono regolamentati dal decreto ministeriale 11 novembre 1977, n. 2264;

Ritenuto che i predetti canoni, i quali rappresentano il corrispettivo dovuto dagli interessati per l'uso speciale o eccezionale della proprietà stradale, risultano assolutamente inadeguati, anche in relazione alla successiva svalutazione della moneta;

Ritenuto che per poter procedere al riordino ed all'edeguamento dei suddetti canoni è stata a suo tempo istituita un'apposita commissione che ha concluso i propri lavori proponendo gli adeguamenti tariffari da attuarsi in base agli indici ISTAT relativi al mese di ottobre 1989;

Considerato che l'adeguamento di cui trattasi deve adottarsi la procedura prevista dall'art. 37, comma terzo, della legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Visto il parere del consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. espresso nell'adunanza del 21 dicembre 1989 con voto n. 1423 con cui si ritiene possano essere approvati i nuovi canoni annui valevoli dal 1° gennaio 1990;

Ritenuto pertanto che le nuove tabelle di adeguamento come sopra indicate possano trovare immediata applicazione per le licenze e concessioni di nuova formalizzazione, mentre per le licenze e concessioni preesistenti alla data del presente decreto, per esigenze di snellezza e rapidità di applicazione dei canoni aggiornati, debba provvedersi, per ora e salvo successivo conguaglio, all'aggiornamento dei canoni relativi mediante applicazione del coefficiente moltiplicatore ISTAT pari al 3,5834 per concessioni pubblicitarie e al 6,9558 per le restanti licenze e concessioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le tabelle tariffarie di cui ai prospetti allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto e che sono valevoli per i canoni annui decorrenti dal 1° gennaio 1990.

Art. 2.

Le stesse tabelle devono applicarsi con decorrenza immediata per tutte le licenze e concessioni perfezionate a far data dal presente decreto.

Art. 3.

Per le licenze e concessioni preesistenti, rispetto al presente decreto medesimo, per le esigenze di rapidità procedimentale indicate in premessa, si provvede, salvo successivo conguaglio, all'aggiornamento dei relativi canoni mediante il coefficiente moltiplicatore ISTAT pari al 3,5834 per concessioni pubblicitarie e al 6,9558 per le restanti licenze e concessioni.

Art. 4.

Restano in vigore le disposizioni tariffarie non incompatibili con il presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 marzo 1990

Il Ministro: PRANDINI

TABELLA *A*

LICENZE

TARIFFE RELATIVE AGLI ACCESSORI AGRICOLI

Estensione del fondo servito dall'accesso

I Cat.	II Cat.	III Cat.
Fino a 3 Ha	Da oltre 3 Ha a 10 Ha	oltre 10 Ha
Fino a 3 metri di larghezza dell'accesso		
L. 6.960	L. 13.915	L. 27.820

La presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq 25 comporta l'incremento della tariffa del 50%. Per ogni ml di larghezza degli accessi eccedenti i ml 3 va applicato un supplemento pari all'importo del canone attribuito.

TABELLA *B*

TARIFFE RELATIVE AD ACCESSI A FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE

I categoria - unico fabbricato	II categoria - da 2 a 5 fabbricati	III categoria - oltre 5 fabbricati
Per ml d'accesso L. 6.960	Per ml d'accesso L. 13.915 con un incremento di L. 4.865 per ml per ogni fabbricato oltre il 2°	Per ml d'accesso L. 34.780 con un incremento di L. 2.780 per ogni fabbricato oltre il 6°

TABELLA *C*

TARIFFE RELATIVE AD ACCESSI A CARATTERE INDUSTRIALE O COMMERCIALE

I categoria

Un solo accesso (di non oltre ml 10) per ogni ml . . . . L. 27.820

II categoria

Due accessi (fino ad un totale di ml 20) per ogni ml . . . . L. 41.735

N.B. — Per ogni ml eccedente le misure massime sopra fissate per le due categorie sarà applicata la maggiorazione del 50% sul canone sopra indicato. L'importo del canone annuo verrà maggiorato del 40% se l'accesso è anche a servizio di parcheggio non superiore a mq 200. Per le aree di parcheggio superiori a mq 200 la maggiorazione è dell'80%.

TABELLA *D*

CONCESSIONI

TARIFFA PER CONDUTTURE DI ACQUA POTABILE E DI GAS PER USO DOMESTICO

CANONI	Per diametri		
	Fino a m/m 100	da m/m 101 a m/m 400	da mm 401 a m/m 1.000
Posa longitudinale per ml	L. 70	L. 135	L. 210
Posa trasversale per ml	L. 2.780	L. 5.565	L. 8.350

TABELLA *E*

TARIFFA PER CONDUTTURE DI ACQUA PER USO IRRIGUO, ACQUE DI RIFIUTO E FOGNATURE

CANONI	Per diametri		
	Fino a m/m 100	da m/m 101 a m/m 400	da mm 401 a m/m 1.000
Posa longitudinale per ml	L. 35	L. 70	L. 100
Posa trasversale per ml	L. 1.740	L. 3.480	L. 5.220

TABELLA *F*

TARIFFA PER CONDOTTE DI OLI COMBUSTIBILI O GASSOSI E METANODOTTI

CANONI	Per diametri		
	Fino a m/m 100	da m/m 101 a m/m 300	da mm 301 a m/m 1.000
Posa longitudinale per ml	L. 350	L. 700	L. 1.040
Posa trasversale per ml	L. 10.435	L. 20.865	L. 31.300

TABELLA G

TARIFFA PER CONCESSIONE DI ATTRAVERSAMENTI CON FUNIVIE-TELEFONICHE, SEGGIOVIE, ECC. - TELEFERICHE

Per ogni attraversamento stradale, canone annuo L. 139.115.

TABELLA H

CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTI CON SOVRAPASSI O SOTTOPASSI (OPERE D'ARTE) CANONE ANNUO PER OGNI METRO DI LARGHEZZA DELL'OPERA DI ATTRAVERSAMENTO MISURATA IN RETTO.

Con strade carrabili e ferrovie in concessione L. 139.115 per ml.

Per sovrapassi o sottopassi pedonali, gallerie e ponti canali per condotte forzate, manufatti di attraversamenti in genere di luce retta superiore a ml 1 L. 41.735 per ml di lunghezza del manufatto misurata lungo l'asse di attraversamento e compresa fra i confini di proprietà stradale.

TABELLA I

CANONI PER LINEE DI CONTATTO PER FILOBUS E TRAMVIE

a) Per i sostegni infissi su proprietà stradale si applicano le tariffe contenute nel D.P. n. 1248 del 23 luglio 1948.

b) Per linee di contatto e per ogni km o frazione lungo la statale L. 83.470 se trattasi di linea semplice bifilare e L. 139.115 per km o frazione se trattasi di linea a doppio bifilare.

c) Per attraversamenti per ogni bifilare L. 6.960 per ml.

1) Le condutture che non hanno sezione circolare dovranno assimilarsi agli effetti delle tariffe alle sezioni di diametro corrispondente alla massima dimensione trasversale di esse.

2) Se le pose longitudinali o trasversali sono realizzate entro tubi protettori, il diametro da considerare al fine dell'applicazione delle tariffe sarà quello esterno del tubo protettore stesso.

3) Per le pose trasversali la lunghezza dell'attraversamento da computare al fine dell'applicazione delle tariffe va misurata per tutta la parte di conduttura interessante il corpo stradale.

4) Le conduttore di liquidi diversi sono da assimilarsi ad una delle tariffe precedenti tenendo conto dei vantaggi derivanti al concessionario in relazione alla qualità ed al valore del liquido trasportato.

5) Se le condutture interessano in modo particolare i manufatti con manomissioni ed adattamenti di queste o con l'infissione di mensole, grappe, ecc. le tariffe andranno maggiorate di volta in volta con riguardo all'entità dei suddetti lavori ed alla struttura dell'opera d'arte, applicando un coefficiente di maggiorazione compreso fra il 50 ed il 100% del canone base.

6) Per gli attraversamenti con funivie teleferiche, seggiovie, ecc. dovrà subordinarsi la concessione alla realizzazione di ponti protettori che garantiscano pienamente la sicurezza della circolazione stradale.

7) Per le concessioni ad amministrazioni statali (ove i canoni siano dovuti) alle regioni, province, comuni, ovvero alle loro aziende, ai consorzi per opere idrauliche di bonifica montana, ai consorzi fra enti pubblici, si applica la riduzione del 50% sulle singole tariffe.

8) Le tariffe per le linee elettriche sotterranee, per le linee elettriche aeree e per gli impianti di pubblica illuminazione sono quelle stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1248 del 23 luglio 1948.

PUBBLICITÀ

a) L. 7.170 per metro quadrato per la pubblicità di qualsiasi genere lungo o in vista delle strade statali.

b) Canone aggiuntivo di L. 3.580 per impianti pubblicitari i cui pali di sostegno siano collocati in sede di pertinenza stradale.

c) L. 14.335 per metro quadrato per pubblicità collocata nell'area dei distributori di carburante.

90A1638

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 28 marzo 1990.

Estensione della TUT (tariffa urbana a tempo) alle reti urbane di Trento, Rho, Saronno, Senago, Pavia, Como, Prato, Lucca, Siracusa, Biella, Massa, Bassano del Grappa, Cremona, Arezzo, Empoli, Pomigliano d'Arco, Torre Annunziata, Crispano e Nola.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 30 agosto 1984;

Visto il piano tecnico SIP per la introduzione della tariffa urbana a tempo (TUT), approvato con decreto ministeriale del 30 luglio 1982, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19 del 1° ottobre 1982;

Vista la delibera del CIPE in data 24 marzo 1982 con la quale si afferma l'indispensabilità di introdurre, dal 1° gennaio 1983, la tariffa urbana a tempo nelle conversazioni urbane a partire dalle principali aree metropolitane, anche al fine di una migliore utilizzazione degli impianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1985, n. 793, riguardante l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali ed, in particolare, l'art. 28, penultimo comma, col quale è prevista l'estensione graduale della cennata TUT alle altre reti urbane;

Considerato che le reti urbane elencate nell'articolo unico del presente decreto disporranno, dal periodo maggio-luglio 1990, degli impianti necessari per l'attivazione della tariffa urbana a tempo;

Decreta:

Articolo unico

La tariffa per le comunicazioni telefoniche urbane di cui all'art. 28 del provvedimento tariffario citato nelle premesse è estesa:

a far data dal 1° maggio 1990, alle reti urbane di Trento, Rho (Milano), Saronno (Varese), Senago (Milano), Pavia e Como;

a far data dal 1° giugno 1990, alle reti urbane di Prato (Firenze), Lucca e Siracusa;

a far data dal 1° luglio 1990, alle reti urbane di Biella (Vercelli) Massa, Bassano del Grappa (Vicenza), Cremona, Arezzo, Empoli (Firenze), Pomigliano d'Arco (Napoli), Torre Annunziata (Napoli), Crispano (Napoli) e Nola (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 1990

Il Ministro: MAMMÌ

90A1639

DECRETO 28 marzo 1990.

Estensione della TUT (tariffa urbana a tempo) alle reti urbane di Treviso, Foggia e Trapani.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 30 agosto 1984;

Visto il piano tecnico SIP per la introduzione della tariffa urbana a tempo (TUT), approvato con decreto ministeriale del 30 luglio 1982, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19 del 1° ottobre 1982;

Vista la delibera del CIPE in data 24 marzo 1982 con la quale si afferma l'indispensabilità di introdurre, dal 1° gennaio 1983, la tariffa urbana a tempo nelle conversazioni urbane a partire dalle principali aree metropolitane, anche al fine di una migliore utilizzazione degli impianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, riguardante l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali ed, in particolare, l'art. 28, penultimo comma, col quale è prevista l'estensione graduale della cennata TUT alle altre reti urbane;

Considerato che le reti urbane di Treviso, Foggia e Trapani dispongono degli impianti necessari per l'attivazione della tariffa urbana a tempo;

Decreta:

Articolo unico

La tariffa per le comunicazioni telefoniche urbane di cui all'art. 28 del provvedimento tariffario citato nelle premesse è estesa alle reti urbane di Treviso, Foggia e Trapani.

Il presente decreto avrà effetto il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 1990

Il Ministro: MAMMÌ

90A1640

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 6 novembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente delle Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 6 luglio 1987; senato accademico, seduta del 7 febbraio 1989; consiglio di amministrazione, seduta del 29 marzo 1989);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 19 luglio 1988;

Vista la ministeriale del 14 settembre 1989, prot. n. 1799;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 302 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in architettura dei giardini, progettazione e assetto del paesaggio.

Scuola di specializzazione in architettura dei giardini, progettazione e assetto del paesaggio

Art. 1. — È istituita la scuola di specializzazione in architettura dei giardini, progettazione e assetto del paesaggio presso l'Università di Palermo, facoltà di architettura.

La scuola ha lo scopo di condurre ad una specifica formazione critica e professionale integrativa di quella fornita dai corsi di laurea esistenti e di far conseguire una più vasta e diffusa conoscenza dei metodi e delle tecniche operative per le sistemazioni paesistiche e per la progettazione dei parchi e dei giardini.

La scuola conferisce il diploma di specialista in architettura dei giardini, progettazione e assetto del paesaggio.

Art. 2. — La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almento centocinquanta ore di insegnamento e trecento ore max di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso per un totale di settantacinque specializzandi.

Il consiglio dei docenti può decidere di anno in anno per variare il numero dei posti e l'eventuale percentuale di specializzandi stranieri che possono essere accettati, secondo il secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 3. — Ai sensi della normativa generale, concorre al funzionamento della scuola la facoltà di architettura.

Art. 4. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in architettura e in ingegneria civile.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 5. — Le materie fondamentali di insegnamento sono le seguenti:

Al 1° Anno:

Area storico-geografica:

storia del paesaggio;
storia dell'arte dei giardini.

Area fisico-naturalistica:

elementi di botanica sistematica.

Area dei metodi di analisi e rappresentazione:

analisi fisionomica del territorio.

Area legislativa, normativa, estimativa:

legislazione dell'ambiente e del paesaggio, normative urbanistiche.

Area progettuale:

architettura dei giardini 1.

Al 2° Anno:

Area storico-geografica:

geografia antropica.

Area fisico-naturalistica:

geobotanica;
geologia applicata, idrologia, pedologia.

Area dei metodi di analisi e rappresentazione:

fotointerpretazione.

Area legislativa, normativa, estimativa:

fattibilità e compatibilità delle trasformazioni del territorio.

Area progettuale:

progettazione e assetto del paesaggio.

Al 3° Anno:

Area progettuale:

tecnologie di costruzione per le aree verdi;
pianificazione paesistico-territoriale.

ELENCO CORSI OPZIONALI

Area storico-geografica:

storia della città e del territorio;
storia della critica e della letteratura paesistica architettonica;
antropologia culturale;
iconologia, iconografia del giardino e del paesaggio.

Area fisico-naturalistica:

ecologia del paesaggio;
geografia fisica;
floricoltura e arboricoltura;
conservazione del suolo;
patologia vegetale.

Area dei metodi di analisi e rappresentazione:

cartografia tematica;
topografia e rilievo.

Area legislativa, normativa, estimativa:

estimo manutenzione e gestione dei giardini e dei parchi.

Area progettuale:

architettura dei giardini 2;
progettazione di attrezzature e impianti speciali;
restauro del giardino storico;
infrastrutture del territorio.

Art. 6. — Lo specializzando è tenuto a seguire almeno sedici insegnamenti così suddivisi: sei al primo anno, sei al secondo anno, quattro al terzo anno, sulla base di un piano di formazione presentato al primo anno e approvato dal consiglio della scuola. I corsi sono semestrali. Le discipline sono elencate nella tabella di cui all'art. 5, dalla quale si deve attingere nel modo seguente: tre discipline dall'area storico-geografica; quattro discipline dall'area fisico-naturalistica; due discipline dall'area legislativa, normativa, estimativa; cinque discipline dall'area progettuale.

Le attività tecnico-pratiche consistono in esercitazioni sul campo, rilievi, analisi e fotointerpretazioni delle aree scelte, elaborazione di studi di fattibilità e di progetti ai vari livelli di approfondimento fino al dettaglio esecutivo. Il consiglio della scuola potrà sostituire parte di queste attività con soggiorni di studio all'estero presso strutture particolarmente qualificate nel settore.

Art. 7. — L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 8. — Come previsto all'art. 3 della normativa generale «il bando di concorso di ammissione alla scuola indicherà eventuali modalità diverse, come le prove attraverso risposta a quesiti multipli; ed i programi d'esame».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Reppubblica italiana.

Palermo, 6 novembre 1989

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

90A1595

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 22 dicembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 19 dicembre 1986, del senato accademico del 23 giugno 1987 e del consiglio di amministrazione del 29 giugno 1987 per il riordinamento della scuola di specializzazione in neurologia;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. Uff. II) n. 1223 del 20 luglio 1989 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 20 novembre 1987 all'adeguamento della scuola di cui sopra;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 355 (ex 254) a 358 (ex 257) relativi alla scuola di specializzazione in neurologia sono soppressi.

Dopo l'art. 354 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola stessa:

CAPO XXI

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 355. — È istituita la scuola di specializzazione in neurologia presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel settore delle scienze neurologiche e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in neurologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurologia.

Art. 356. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 357. — Per l'attuazione delle attività didattiche, programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 358. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 359. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofunzionale e biomolecolare;
b) diagnostico-metodologica;
c) farmacologico-terapeutica;
d) clinica.

Art. 360. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofunzionale e biomolecolare:

neuroanatomia;
neurofisiologia;
neurochimica;
neuropatologia;
neuroimmunologia;
neurogenetica.

b) Diagnostico-metodologica:

neurochimica clinica;
elettroencefalografia e tecniche correlate;
elettromiografia e tecniche correlate;
neuropsicologia clinica;
neuroradiologia e neuroimmagini;
biometria e statistica medica.

c) Farmacologico-terapeutica:

neuropsicofarmacologia;
terapia neurologica;
medicina fisica e riabilitativa.

d) Clinica:

neurologia;
semeiotica neurologica;
patologia speciale neurologica;
neurooftalmologia;
neurootologia;
neuroendocrinologia;
neurologia pediatrica;
neurologia geriatrica;
neurologia d'urgenza;
medicina legale e delle assicurazioni;
neuroepidemiologia;
psicologia medica;
psichiatria;
neurochirurgia e neurotraumatologia.

Art. 361. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofunzionale e biomolecolare (ore 60):

neuroanatomia	ore	15
neurofisiologia	»	15
neurochimica	»	15
neurogenetica	»	15

Diagnostico-metodologica (ore 10):

biometria e statistica medica	ore	10

Clinica (ore 330):

semeiotica neurologica	»	160
patologia speciale neurologica	»	160
psicologia medica	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfofunzionale e biomolecolare (ore 40):

neuropatologia	ore	30
neuroimmunologia	»	10

Diagnostico-metodologica (ore 130):

neurochimica clinica	»	20
elettroencefalografia e tecniche correlate	»	40
elettromiografia e tecniche correlate	»	30
neuroradiologia e neuroimmagini	»	40

Clinica (ore 230):

semeiotica neurologica	»	110
patologia speciale neurologica	»	110
neuroepidemiologia	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Farmacologica-terapeutica (ore 20):

neuropsicofarmacologia	ore	20

Diagnostico-metodologica (ore 140):

elettroencefalografia e tecniche correlate	»	40
elettromiografia e tecniche correlate	»	30
neuroradiologia e neuroimmagini	»	70

Clinica (ore 240):

neurologia	»	160
neurooftalmologia	»	10
neurootologia	»	10
neuroendocrinologia	»	10
psichiatria	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Farmacologico-terapeutica (ore 70):

medicina fisica e riabilitativa	ore	30
terapia neurologica	»	40

Diagnostico-metodologica (ore 30)

neuropsicologia clinica	»	30

Clinica (ore 300):

neurologia	»	150
neurologia pediatrica	»	40
neurologia geriatrica	»	40
neurologia d'urgenza	»	40
medicina legale e delle assicurazioni	»	10
neurochirurgia e neurotraumatologia	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 362. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

1) n. 2 divisioni neurologia;
2) laboratorio di neurofisiologia clinica;
3) laboratorio di neurooftalmologia;
4) laboratorio di neuroimmunologia;
5) laboratorio cefalee e S.N.A.;
6) laboratorio neuropatologia;
7) laboratorio di epilettologia;
8) laboratorio sonno;
9) laboratorio per la miodistrofie;
10) laboratorio di neuropsicologia clinica;
11) laboratorio per la diagnosi e cura del morbo di Parkinson e delle malattie extrapiramidali;
12) laboratorio per la diagnosi e cure demenza.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 22 dicembre 1989

Il rettore: RODOLICO

90A1646

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 18 gennaio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dal senato accademico, nelle sedute del 17 settembre 1985 e 22 luglio 1988 per la scuola di specializzazione in foniatria e dell'11 giugno 1986 per la scuola di specializzazione in nefrologia, acquisiti i pareri favorevoli dei consigli delle facoltà interessate e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, espresso per le suddette scuole nelle sedute del 31 ottobre 1987 e 18 febbraio 1989 e trasmesso a questa Università con ministeriale del 18 luglio 1989, prot. n. 1135;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 287 a 291 (ex da 180 a 184) relativi alla scuola di specializzazione in foniatria sono sostituiti dalla nuova stesura degli articoli da 287 a 294, con conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in foniatria

Art. 287. — È istituita la scuola di specializzazione in foniatria presso l'Università degli studi di Ferrara.

La scuola ha lo scopo di insegnare e approfondire gli studi nel campo della foniatria e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in foniatria.

La scuola rilascia il titolo di specialista in foniatria.

Art. 288. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 289. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Al funzionamento della scuola contribuisce con le sue strutture l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica.

Art. 290. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 291. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area delle scienze basiche fisiche;

b) area delle scienze basiche biologiche;

c) area diagnostica;

d) area clinica;

e) area terapeutica;

f) area delle scienze correlate;

g) area di medicina legale e sociale.

Art. 292. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area delle scienze basiche fisiche:
informatica medica e strumentazione biomedica;
fisica acustica;
tecniche di analisi della voce.

b) Area delle scienze basiche biologiche:
anatomia dei sistemi uditivo e fonatorio;
fisiologia dei sistemi uditivo e fonatorio;
fonetica ed elementi di linguistica;
psicologia I;
psicologia II.

c) Area diagnostica:
semeiotica foniatrica I;
semeiotica foniatrica II;
fonetica sperimentale;
audiometria.

d) Area clinica:
patologia e clinica foniatrica I;
patologia e clinica foniatrica II;
patologia e clinica foniatrica III;
audiologia;
patologia e clinica ORL.

e) Area terapeutica:
terapia e riabilitazione fonetica I;
terapia e riabilitazione fonetica II;
terapia e riabilitazione fonetica III;
fonochirurgia.

f) Area delle scienze correlate:
neuropatologia in rapporto con la foniatria;
neuropsichiatria infantile.

g) Area di medicina legale e sociale:
medicina legale e infortunistica in foniatria;
foniatria preventiva e sociale.

Art. 293. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 100):
informatica medica e strumentazione biomedica . . . ore 50
fisica acustica . . . » 50

Scienze basiche biologiche (ore 200):
anatomia dei sistemi uditivo e fonatorio » 50
fisiologia dei sistemi uditivo e fonatorio » 50
fonetica ed elementi di linguistica . . . » 50
psicologia I . . . » 50

Diagnostica (ore 100):
audiometria . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 50):
tecniche di analisi della voce . . . ore 50

Scienze basiche biologiche (ore 50):
psicologia II . . . » 50

Diagnostica (ore 100):
semeiotica foniatrica I . . . » 50
fonetica sperimentale . . . » 50

Clinica (ore 100):
patologia e clinica foniatrica I . . . » 100

Terapeutica (ore 100):
terapia e riabilitazione fonetica I . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica (ore 50):
semeiotica foniatrica II . . . ore 50

Clinica (ore 200):
patologia e clinica foniatrica II . . . » 100
patologia e clinica ORL . . . » 50
audiologia . . . » 50

Terapeutica (ore 100):
terapia e riabilitazione fonetica II . . . » 100

Scienze correlate (ore 50):
neuropsichiatria infantile . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Clinica (ore 100):
patologia e clinica foniatrica III . . . ore 100

Terapeutica (ore 150):
terapia e riabilitazione fonetica III . . . ore 100
fonochirurgia . . . . » 50

Scienze correlate (ore 50):
neuropatologia in rapporto con la foniatria . . . . » 50

Medicina legale e sociale (ore 100):
medicina legale e infortunistica in foniatria . . . . » 25
foniatria preventiva e sociale . . . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 294. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti: servizio di foniatria, clinica otorinolaringoiatria, servizio di audiologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 2.

Gli articoli da 342 a 345 relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia sono sostituiti dalla nuova stesura degli articoli da 342 a 349, con conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 342. — È istituita la scuola di specializzazione in nefrologia presso l'Università degli studi di Ferrara.

La scuola ha lo scopo di fornire competenze professionali specifiche nel campo della prevenzione, della diagnostica e della terapia conservativa delle nefropatie e della terapia sostitutiva artificiale o naturale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

Art. 343. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 344. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Al funzionamento della scuola provvedono con le loro strutture gli istituti di:

semeiotica medica;
patologia generale;
igiene e medicina preventiva;
istologia ed embriologia generale;
clinica medica generale e terapia medica;
genetica medica;
radiologia;
malattie infettive;
patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
nutrizione umana;
farmacologia;
patologia speciale medica e metodologia clinica;
pediatria;
anatomia, istologia e citologia patologica.

Art. 345. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 346. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologie, statistica e tecniche di informatica;
b) struttura e funzione normale;
c) immunogenetica;
d) struttura e funzione patologica;
e) diagnostica;
f) terapia sostitutiva;
g) nefrologia clinica;
h) nefrologia pediatrica.

Art. 347. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologie, statistica e tecniche di informatica:
informatica medica;
statistica medica e metodologia epidemiologica.

b) Struttura e funzione normale:
anatomia e fisiologia umana;
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base;
funzione endocrina del rene;
embriologia.

c) Immunogenetica:
immunologia;
immunologia dei trapianti;
genetica medica;
consultorio genetico.

d) Struttura e funzione patologica:
morfologia e fisiopatologia delle nefropatie;
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base.

e) Diagnostica:
patologia clinica;
anatomia e istologia patologica;
radiologia;
medicina nucleare;
microbiologia clinica.

f) Terapia sostitutiva:

tecniche sostitutive artificiali;

trapianto renale.

g) Nefrologia clinica:

nefrologia;

nefrologia sperimentale;

medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete);

medicina interna;

nefrologia I (nefropatie glomerulari);

nefrologia II (nefropatie vascolari, nefropatie tubulo-interstiziali);

urologia medica;

insufficienza renale acuta;

insufficienza renale cronica;

dietetica di interesse nefrologico;

farmacologia e tossicologia;

nefrologia geriatrica;

emergenze in nefrologia;

affezioni urologiche di interesse nefrologico.

h) Nefrologia pediatrica:

nefrologia clinica in età pediatrica;

insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica;

nefropatie congenite ed ereditarie;

nutrizione e accrescimento;

terapia sostitutiva in età pediatrica.

Art. 348. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologie, statistica e tecniche di informatica (ore 50):
informatica medica;
statistica medica e metodologia epidemiologica.

Struttura e funzione normale (ore 80):
embriologia;
anatomia e fisiologia umana;
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base;
funzione endocrina del rene.

Immunogenetica (ore 70):
genetica medica;
immunologia.

Nefrologia clinica (ore 200):
nefrologia sperimentale;
nefrologia.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Struttura e funzione patologica (ore 50):
morfologia e fisiopatologia delle nefropatie;
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base.

Diagnostica (ore 90):
patologia clinica;
radiologia;
medicina nucleare.

Terapia sostitutiva (ore 100):
tecniche sostitutive artificiali.

Nefrologia clinica (ore 160):
nefrologia I (nefropatie glomerulari).

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Immunogenetica (ore 40):
immunologia dei trapianti;
consultorio genetico.

Diagnostica (ore 60):
anatomia e istologia patologica;
microbiologia clinica.

Terapia sostitutiva (ore 120):
tecniche sostitutive artificiali.

Nefrologia clinica (ore 180):
nefrologia II (nefropatie vascolari, nefropatie tubulo-interstiziali);
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete);
urologia medica;
insufficienza renale acuta;
insufficienza renale cronica.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Terapia sostitutiva (ore 120):
trapianto renale.

Nefrologia clinica (ore 200):
medicina interna;
dietetica di interesse nefrologico;
farmacologia e tossicologia;
nefrologia geriatrica;
emergenze in nefrologia;
affezioni urologiche di interesse nefrologico.

Nefrologia pediatrica (ore 80):
nefrologia clinica in età pediatrica;
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica;
nefropatie congenite ed ereditarie;
nutrizione e accrescimento;
terapia sostitutiva in età pediatrica.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 349. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, ambulatori e laboratori:

degli istituti di:

semeiotica medica;

patologia generale;

igiene e medicina preventiva;

istologia ed embriologia generale;

clinica medica generale e terapia medica;

genetica medica;

radiologia;

malattie infettive;

patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;

nutrizione umana;

farmacologia;

patologia speciale medica e metodologia clinica;

pediatria;

anatomia, istologia e citologia patologica;

della divisione di nefrologia;

del laboratorio analisi centrale;

del servizio di medicina nucleare;

della divisione di urologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, 18 gennaio 1990

Il rettore: Rossi

90A1648

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 14 febbraio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente delle Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Firenze, in data 27 febbraio 1985;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 19 l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è integrato con le seguenti discipline:

geografia regionale;

politica dell'ambiente e organizzazione territoriale;

storia della scienza;

storia delle relazioni politiche tra il Nord-America e l'Europa;

storia della Gran Bretagna;

storia della Francia;

storia della Germania;

storia della Russia e dell'URSS;

storia della Cina;

storia dell'India;

teoria delle relazioni internazionali;

sociologia della scienza;

sociologia e politica del lavoro;

lingua araba;

lingua cinese;

sociologia delle relazioni internazionali.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 14 febbraio 1990

Il pro-rettore: Zampi

90A1647

CIRCOLARI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE 4 aprile 1990, n. 1174.

Istruzioni per l'accesso ai mutui di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, come modificata dall'art. 12, comma 4-*bis*, della legge 28 febbraio 1990, n. 38 - Maggiori oneri per acquisizione aree.

Alle amministrazioni provinciali e comunali

e, per conoscenza:

Alle presidenze delle giunte regionali
Alle prefetture
Ai comitati regionali di controllo
All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)
All'Associazione province italiane (U.P.I.)
All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)

Premessa

Le risorse messe a disposizione dalla legge 458/88 sono state scarsamente utilizzate per il diffuso mancato espletamento su tutto il territorio nazionale, di procedure espropriative regolarmente condotte, che costituivano l'oggetto esclusivo dei predetti benefici.

Il legislatore ha percio' ritenuto di estendere, con la disposizione di cui all'art. 12, comma 4bis, del D.L. 415/89 convertito dalla legge 28/2/90, n° 38 (commi 1bis e 1ter aggiunti all'art. 1 della legge 458/88), i benefici stessi ad un ventaglio di fattispecie molto piu' ampio.

La disposizione, tuttavia, nella sua formulazione letterale, si presenterebbe sostanzialmente inattuabile sia per la mancanza di fissazione del nuovo termine per la presentazione delle domande, sia perche' si limita ad elencare gli "atti finali" da cui scaturisce il maggior onere da finanziare senza tuttavia precisare adeguatamente quale sia l'atto iniziale a cui far riferimento nella determinazione del maggior onere stesso.

Il Parlamento per permettere la concreta attuazione della norma ha, comunque, impegnato il Governo, con ordine del giorno specifico, ad adottare le opportune iniziative, compresa la fissazione di un congruo termine per la presentazione delle nuove domande, affinche' siano ammesse ai benefici ivi previsti tutte le richieste riguardanti l'attuazione di opere pubbliche per le quali, o nel quadro economico del progetto approvato siano state previste indennita' di esproprio, ovvero sia stata compiuta l'occupazione d'urgenza.

Pertanto, questo Istituto, nel considerare il suddetto ordine del giorno come interpretazione autentica della disposizione di cui all'art. 12, provvedera', utilizzando le residue disponibilita' finanziarie della legge 27/10/88 n° 458, alla concessione di mutui ai Comuni ed alle Province con le medesime modalita' di cui alla predetta legge (vale a dire la ripartizione propor-

zionale rispetto alle disponibilita' e gli oneri a carico del bilancio dello Stato) per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'acquisizione di aree destinate ad opere di pubblica utilita', per le quali abbia avuto inizio la procedura di esproprio anche se la medesima non abbia avuto regolare esito.

Lo stesso articolo 12, comma 4bis, prevede, inoltre, l'estensione delle disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 24 della legge 144/89 per i maggiori oneri maturati a tutto il 31/12/89 (comma 1 quater aggiunto all'art. 1 della legge 458/88).

COMMI 1 BIS E 1 TER
(MAGGIORI ONERI MATURATI AL 31/12/87)
(A carico del bilancio dello Stato)

1. **DOMANDE**

a) NUOVO TERMINE: il nuovo termine per la presentazione delle domande viene fissato a 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sulla Gazzetta Ufficiale.

b) MEZZO DI TRASMISSIONE: le domande documentate, come di seguito meglio specificato, dovranno essere spedite alla Cassa esclusivamente mediante lettera raccomandata con A.R. Non saranno pertanto accettate domande inoltrate con mezzi diversi. In caso di contestazione fara' fede il timbro postale.

c) FORMA: al fine di addivenire ad una rapida ripartizione proporzionale dei benefici tra gli Enti mutuatari in relazione alla disponibilita' delle risorse e' indispensabile la massima collaborazione degli Enti, ai quali si richiede l'invio di documentazione idonea, accuratamente controllata, e priva di carenze, non essendo possibili successive regolarizzazioni.
Poiche' il nuovo intervento prevede l'introduzione di fattispecie non previste dalla 458/88, di nuovi soggetti beneficiari e la fissazione di nuovi termini, tutti gli Enti che hanno trasmesso richieste di mutuo ai sensi della primitiva formulazione della legge 458 e **per le quali non sia intervenuta la concessione definitiva dello stesso**, dovranno ripresentare la domanda e la documentazione senza fare riferimento ad atti e documenti eventualmente gia' trasmessi in precedenza.
Si ribadisce che la reiterazione delle domande, opportunamente documentate, dovra' essere effettuata anche dai Comuni che abbiano ottenuto adesione di massima ma che, alla data dell'entrata in vigore della nuova norma non abbiano ancora ottenuto la concessione del prestito.
Infine, per permettere una piu' celere applicazione della norma ed evitare disguidi si raccomanda di presentare **due sole domande** distinte: una per gli oneri maturati al **31/12/87** (all. 1) e l'altra per quelli al **31/12/89** (all. 2).

2. **SOGGETTI**: Comuni e Province.

La nuova disposizione aggiunge ai Comuni gia' destinatari dei benefici della legge 458, soltanto le Province. Nessun altro Ente, pertanto, potra' essere ammesso a godere dei benefici anzidetti.

3. **OGGETTO**

Premesso che oggetto di finanziamento devono essere le aree destinate ad opere dichiarate nei modi di legge di pubblica utilita', per uniformita' di interpretazione, si chiarisce il nuovo concetto di "maggiore onere" derivante dalla legge. Per tale deve ora intendersi la differenza tra quanto risultante dagli atti di seguito elencati e quanto a suo tempo previsto nel quadro economico del progetto approvato dell'opera pubblica.
Gli atti idonei alla quantificazione dell'onere sono:

- **perizie di stima** emesse ai sensi dell'art. 15 della legge 865/71 (per le Regioni a statuto speciale l'Ente dovra' citare la norma e l'atto equivalente) notificate, depositate e pubblicate nei modi di rito, non impugnate e divenute definitive al 31/12/87;
- **transazioni giudiziali o extragiudiziali** concluse entro il 31/12/87;
- **sentenze passate in giudicato o esecutive** alla data del 31/12/87 (pertanto, se trattasi di sentenze non dotate di esecutivita' ex-lege, le stesse dovranno essere provviste della clausola di provvisoria esecuzione);
- **accordi per la cessione volontaria delle aree** conclusi alla data del 31/12/87;
- **accordi per la cessione volontaria delle aree** in conformita' (o nei limiti di cui) alla determinazione contenuta nella relazione del Consulente tecnico di ufficio (nominati dagli organi giudiziari nel corso di procedure contenziose), **depositata in Cancelleria entro il 31/12/87** e conclusi successivamente a detta data;
- **accettazioni al 31/12/87 dell'indennita' rideterminata** a titolo di conguaglio in conseguenza di precedente accordo concluso sotto il regime della legge 385/80 con espressa riserva di conguaglio.

Detto maggiore onere non deve essere stato pagato non potendosi assumere mutui per un debito gia' estinto. Si chiarisce che al pagamento equivale il deposito che, com'e' noto, estingue l'obbligazione dell'Ente espropriante nei confronti dell'espropriando. Poiche' i maggiori oneri devono essere riferiti al 31/12/87 gli eventuali interessi passivi dovranno essere calcolati a tale data.
Non sono comunque finanziabili spese di giudizio, notarili e simili.

PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (P.E.E.P.) e PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.)

Si chiarisce che dei predetti piani rientrano nella previsione dell'art. 12 (cosi' come per la legge 458) soltanto i maggiori oneri di acquisizione delle aree per la realizzazione dei soli servizi ed infrastrutture (strade, scuole, verde, ecc.) con l'esclusione, dunque, di quelle cedute o date in concessione superficiaria ai privati, alle Cooperative, agli Istituti Autonomi Case Popolari o ad altri Enti pubblici, per la realizzazione degli immobili e degli insediamenti produttivi, i cui maggiori oneri, ovviamente, dovrebbero ricadere sugli anzidetti beneficiari delle stesse aree.
Ricorrendo la fattispecie, pertanto, l'attestazione del Segretario di cui all'allegato 3, relativa alla destinazione delle aree, dovra' essere integrata con l'esatta quantificazione dei maggiori oneri di acquisizione delle aree occorse esclusivamente per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

4. GARANZIA E DISPONIBILITA' FINANZIARIE

Com'e' noto il fondo della 458 e' un fondo a ripartizione; pertanto, dato l'ammontare delle prevedibili richieste e date le risorse residuate, il mutuo con gli oneri a carico del bilancio dello Stato, con buona approssimazione, sara' inferiore al 50% dell'importo richiesto.
La differenza potra' formare oggetto di un mutuo autonomo esclusivamente utilizzando le risorse esistenti sul plafond messo a disposizione dei singoli Enti.
Questo limite, - concessione di mutuo con oneri a carico del bilancio dell'Ente solo se esiste disponibilita' sul plafond -, vale anche per la fattispecie di cui al comma 1 quater, come meglio esposto al paragrafo specifico.

5. PROCEDURA ATTUATIVA

Precedentemente si e' detto che gli Enti devono trasmettere la domanda debitamente documentata. Cio' significa che, per **l'adesione di massima** l'Ente deve trasmettere:

a) domanda (come da all. 1) a firma del legale rappresentante dell'Ente;

b) dichiarazione del Segretario (all. 3). Si raccomanda, in presenza di maggiori oneri derivanti da piu' fattispecie (cosi' come elencate al precedente p. 3) di compilare distinte dichiarazioni per ciascuna di esse;

c) documenti giustificativi della spesa (in caso di trasmissione di copie si rammenta che le stesse dovranno essere autenticate a norma di legge):

- copia della perizia di stima emessa dalla C.P.E.;
- copia dell'atto di transazione giudiziale o extragiudiziale;
- copia del dispositivo della sentenza;
- copia dell'atto di accordo sottoscritto dalle parti in data anteriore al 31/12/87;
- copia dell'atto di accordo bonario sottoscritto dalle parti in data successiva al 31/12/87 corredato della relazione del C.T.U. depositata al 31/12/87;
- copia dell'atto di accettazione della indennita' rideterminata a titolo di conguaglio.

Sulla base della suddetta documentazione la Cassa provvedera' a ripartire il fondo fra tutte le richieste che risultino in regola; si raccomanda, percio', la massima attenzione in quanto non sara' possibile effettuare un'ulteriore istruttoria.
Come gia' evidenziato sopra, le risorse disponibili non copriranno l'intero ammontare delle richieste; pertanto l'adesione di massima sara' suddivisa in due quote: una con gli oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, l'altra, qualora esista possibilita' finanziaria sul plafond, come gia' chiarito, con gli oneri finanziari a carico del bilancio dell'Ente.
Nel caso di insufficienza del predetto plafond l'Ente dovra' rivolgersi ad altro istituto mutuante. Si chiarisce, comunque, che, per i mutui di specie, non e' necessaria la dichiarazione di indisponibilita'.
Per la concessione del mutuo gli Enti beneficiari devono trasmettere:

a) delibera consiliare di assunzione del mutuo, munita delle attestazioni e certificazioni di rito (all. 4);

b) dichiarazione del Segretario su rispetto delle disposizioni di legge per l'assunzione di mutui;

c) delega di pagamento (ove vi sia quota a carico dell'Ente);

d) domanda di erogazione corredata dal codice fiscale.

L'erogazione del mutuo avverra' automaticamente dopo la concessione, senza ulteriori adempimenti istruttori da parte degli Enti beneficiari.

COMMA 1 QUATER
(MAGGIORI ONERI MATURATI DAL 1/1/88 AL 31/12/89)
(A carico del bilancio dell'Ente)

Per i maggiori oneri maturati **dopo il 31/12/87** il comma 1 quater prevede l'estensione delle disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 24 della legge 144/89. Pertanto i maggiori oneri rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 1 bis e 1 ter, ma derivanti da **atti posteriori al 31/12/87 ed anteriori al 31/12/89**, previo riconoscimento degli stessi quali debiti fuori bilancio, potranno essere coperti con mutui con oneri di ammortamento a carico del proprio bilancio, assunti presso questa Cassa nei limiti di cui al plafond disponibile per ciascun Ente o, nel caso di insufficienza di quest'ultimo, con operazioni di indebitamento presso gli Istituti di credito (tale possibilita', anche in questo caso, non e' comunque condizionata alla preventiva dichiarazione di indisponibilita' di questa Cassa).
Per l'individuazione dei soggetti, dell'oggetto e della procedura vale quanto gia' indicato a proposito del comma 1 bis e ter, con l'eccezione, evidentemente, del termine per la presentazione delle domande.
Lo schema di domanda e' riportato all'allegato 2.
La dichiarazione del Segretario e' riportata all'allegato 3.
Per i documenti si richiama quanto indicato alla voce procedura.

IL DIRETTORE GENERALE
Falcone

AVVISO IMPORTANTE

Si richiama l'attenzione degli Enti sulla assoluta necessita' di indicare, per esteso, le generalita' del o dei firmatari di richieste, dichiarazioni, o attestazioni relative all'attivita' della Cassa.
Le firme, oltre ad essere apposte in originale devono risultare leggibili.
Poiche' tale prescrizione deriva da precise indicazioni sia dell'Organo di controllo che dell'Autorita' giudiziaria, si fa presente che la Cassa sara' costretta, in caso di difformita', a richiedere la stessa documentazione redatta nei sensi indicati.

Allegato n. 1

MAGGIORI ONERI AL 31/12/87

Posizione

Alla Cassa depositi e prestiti
Div. XIV
Via Goito, 4
00185 **ROMA**

Oggetto: *Art. 12 co. 4bis L. 38/90*
Art. 1 co. 1bis - ter L. 458/88

e, p.c. alla REGIONE

Il sottoscritto ....
Sindaco/Presidente del Comune/Provincia di ....
chiede un mutuo di L. .... per maggiori oneri di acquisizione aree ai sensi dell'art. 1 co. 1bis e ter L.458/88 come introdotto dall'art.12 co. 4bis della L. 38/90.
L'importo e' cosi' determinato:

Indennita' prevista nel q.e. del progetto	Oggetto/Importo totale	Maggiore onere al 31/12/87
L.	Perizie di stima definitive al 31/12/87 L.	L.
L.	Transazioni giudiziali o stragiudiziali al 31/12/87 L.	L.
L.	Sentenze passate in giudicato o esecutive al 31/12/87 L.	L.
L.	Accordi bonari al 31/12/87 L.	L.
L.	Accordi bonari successivi al 31/12/87 riferiti a C.T.U. L.	L.
L.	Accettazioni al 31/12/87 del conguaglio dovuto ex-lege 385/80 L.	L.
	Totale mutuo	L.

.... li', ...

Il Sindaco/Presidente

Allegato n. 2

**MAGGIORI ONERI
DAL 1/1/88 AL 31/12/89**

Posizione

Alla Cassa depositi e prestiti
Div. XIV
Via Goito, 4
00185 ROMA

e, p.c. alla REGIONE

Oggetto: *Art. 12 co. 4bis L. 38/90*
Art. 1 co. 1quater - L. 458/88

Il sottoscritto ....
Sindaco/Presidente del Comune/Provincia di ....
chiede un mutuo di L. .... per maggiori oneri di acquisizione aree ai sensi dell'art. 1 co. 1quater L.458/88 come introdotto dall'art.12 co. 4bis della L. 38/90.
L'importo e' cosi' determinato:

Indennita' prevista nel q.e. del progetto	Oggetto/Importo totale	Maggiore onere al 31/12/89
L.	Perizie di stima definitive al 31/12/89 L.	L.
L.	Transazioni giudiziali o stragiudiziali al 31/12/89 L.	L.
L.	Sentenze passate in giudicato o esecutive al 31/12/89 L.	L.
L.	Accordi bonari al 31/12/89 L.	L.
L.	Accettazioni al 31/12/89 del conguaglio dovuto ex-lege 385/80 L.	L.
	Totale mutuo	L.

.... li', ... **Il Sindaco/Presidente**

Allegato n. 3

DICHIARAZIONE AI FINI DELL'ADESIONE

Il sottoscritto, in qualita' di Segretario del Comune/Provincia di ....

VISTI gli atti d'ufficio;

Sotto la propria responsabilita'

D I C H I A R A

1) che l'opera per la cui realizzazione e' stata acquisita l'area, e' stata dichiarata nei modi di legge di pubblica utilita';

2) che la spesa per l'espropriazione dell'area prevista nel quadro economico del progetto per la realizzazione dell'opera, debitamente approvato con delibera n. .... del ...., ammonta a L. ....;

3) che il maggior onere per l'acquisizione dell'area, escluse le spese di giudizio e notarili, calcolato al 31/12/87 (o al 31/12/89 per il comma 1quater) ammonta a L. .... e deriva dal seguente atto:

☐ - perizia di stima emessa con la procedura di cui all'art. 15 della legge 865/71 o altra norma equivalente, depositata, notificata e pubblicata nei modi di rito, non impugnata, e pertanto divenuta definitiva per decorso dei termini in data ....,

☐ - transazione giudiziale o extragiudiziale conclusa il ....;

☐ - sentenza emessa il .... passata in giudicato il .... ;

- sentenza emessa il .... esecutiva al .... ;
(se trattasi di sentenza non munita ex-lege di esecutivita', integrare la precedente dichiarazione con la seguente:)

  ☐ - la sentenza predetta e' munita di clausola di provvisoria esecuzione;

☐ - accordo per la cessione volontaria delle aree concluso il .... (al 31/12/87);

☐ - accordo per la cessione volontaria delle aree concluso il .... in conformita' alla determinazione contenuta nella relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio, ammontante a L. .... , depositata in Cancelleria il .... ;

☐ - accettazione dell'indennita' rideterminata a titolo di conguaglio sottoscritta il .... in conseguenza del precedente accordo concluso il .... sotto il vigore della legge 385/80 con espressa riserva di conguaglio;

4) che le aree sono state destinate alla realizzazione di .... (indicare l'opera pubblica realizzata e, se trattasi di P.E.E.P. o P.I.P., integrare la dichiarazione con la seguente:)

  ☐ - che la parte dei maggiori oneri di cui al punto 3), occorsi esclusivamente per l'acquisizione di aree destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ammonta a L. ....;

5) che l'onere non risulta ancora pagato o depositato, ne' l'Ente ha ottenuto finanziamenti per detto titolo di spesa;

6) che l'area fa attualmente parte del patrimonio o del demanio dell'Ente.

visto
IL SINDACO/IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

.........................., *li'*..

Allegato n. 4

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

A) - DELIBERA BASE

VISTO (esposizione dei fatti)

CONSIDERATO che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo

DELIBERA

1) - di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. .... di cui:

a)L. .... con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato ai sensi della legge 20/10/88, n° 458 come modificata dall'art. 12 comma 4 bis della legge 28/2/1990 n. 38;
b)L. .... con oneri di ammortamento a carico del bilancio dell'Ente

- di impegnarsi a restituire la somma versata ed eventualmente recuperata a seguito di esito favorevole di ulteriori fasi di giudizio.

B) - GARANZIA

2) - di restituire il mutuo - per la quota b) in 20 annualita', comprensive del capitale e dell'interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti;

3) - di garantire le 20 annualita' di ammortamento del prestito con delega sul Tesoriere a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio;

4) - di delegare, come si delega alla Cassa depositi e prestiti, la quota delle entrate irrevocabilmente "pro solvendo" e non "pro soluto";

5) - di emettere sul Tesoriere come sopra un atto di delega, per la somma e con la decorrenza che l'Amministrazione mutuante indichera' quale importo dell'annualita' di ammortamento, nell'intesa che le annualita' medesime saranno soddisfatte a rate semestrali uguali, considerato che con la delegazione suddetta non si supera il 25% delle entrate ai sensi dell'art. 1 della legge 43/78;

6) - di iscrivere l'annualita' di cui l'Ente e' debitore per il rimborso del prestito, nella parte passiva del bilancio per il periodo di anni considerato;

7) - di prendere atto che il Tesoriere e' tenuto ad accantonare le somme occorenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno.

Verbale fatto, letto e sottoscritto

Certificazione di pubblicazione, approvazione ed esecutivita'

90A1651

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli emendamenti alla convenzione del 1972 sui regolamenti internazionali per prevenire le collisioni in mare.

Si riporta qui di seguito il testo degli emendamenti ai regolamenti internazionali per prevenire le collisioni in mare adottati dall'assemblea dell'IMO con risoluzione A.626 in data 19 novembre 1987 ed entrati in vigore, a norma dell'art. VI, par. 4, della convenzione, il 19 novembre 1989:

RISOLUZIONE A.626 (15)

Adopted on 19 November 1987

Agenda item 17

Amendments to the International Regulations for Preventing Collision at Sea, 1972

The Assembly,

Recalling article VI of the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, on amendments to the Regulations.

Having considered the amendments to the International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972, adopted by the Maritime Safety Committee at its fifty-third and fifty-fourth sessions and communicated to all Contracting Parties in accordance with paragraph 2 of article VI of that Convention and also the recommendations of the Maritime Safety Committee concerning entry into force of these amendments;

1. Adopts, in accordance with paragraph 3 of article VI of the Convention, the amendments set out in the Annex to the present Reslution:

2. Decides, in accordance with paragraph 4 of article VI of the Convention, that each amendment shall enter into force on 19th November 1989 unless by 19 May 1988 more than one third of the Contracting Parties have notified their objection to the amendments;

3. Requests the Secretary General in conformity with paragraph 3 of article VI, to communicate this resolution to all Contracting Parties to the Convention for acceptance together with copies to all Members of the organization;

4. Invites Contracting Parties to notify any objections to the amendments not later than 19 May 1988 whereafter the amendments will be deemed to have entered into force in accordance with the provisions of this resolution.

ANNEX

Amendments to the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972

1. Rule 1(e) - *Vessel of special construction*

The existing text is replaced by the following:

« (e) Whenever the Government concerned shall have determined that a vessel of special construction or purpose cannot comply fully with the provisions of any of these Rules with respect to the number, position, range or arc of visibility of light or shapes, as well as to the disposition and characteristics of sound-signalling appliances, such vessel shall comply with such other provisions in regard to the number, position, range or arc of visibility of lights or shapes, as well as to the disposition and characteristics and sound-signalling appliances as her Government shall have determined to be the closest possible compliance with these Rules in respect of that vessel».

2. Rule 3(h) - *Vessel constrained by her draught:*

The existing text is replaced by the following:

« (b) The term "vessel constrained by her draught" means a power-driven vessel which, because of her draught in relation to the available depth and width of navigable water, is severely restricted in her ability to deviate from the course she is following».

3. New Rule 8(ft) - *Not to impede*

The following new paragraph (f) is added:

« (i) A vessel which, by any of these Rules, is required not to impede the passage or safe passage of another vessel shall, when required by the circumstances of the case, take early action to allow sufficient sea room for the safe passage of the other vessel.

(ii) A vessel required not to impede the passage or safe passage of another vessel is not relieved of this obligation if approaching the other vessel so as to involve risk of collision and shall, when taking action, have full regard to the action which may be required by the Rules of this part.

(iii) A vessel the passage of which is not impeded remain fully obliged to comply with the Rules of this part when the two vessels are approaching one another so as to involve risk of collision».

4. Rule 10(a) - *Traffic separation schemes adopted by the organization*

The existing text is replaced by the following:

« (a) This Rule applies to traffic separation schemes adopted by the Organization and does not relieve any vessel of her obligation under any other Rule».

5. Rule 10(c) - *Crossing traffic lanes*

The existing text is replaced by the following:

« (c) A vessel shall, so far as practicable, avoid crossing traffic lanes but if obliged to do so shall cross on a heading as nearly as practicable at right angles to the general direction of traffic flow».

6. Annex I, section " (d) *Uppermost light*

The existing text is replaced by the following:

« (d) A power-drive vessel of less than 12 metres in length may carry the uppermost light at a height of less than 2.5 metres above the gunwale. When however a masthead is carried in addition to sidelights and a sternlight or the all-round light prescribed in Rule 23 (c) (i) is carried in ..... such masthead light or all-round light shall be carried ..... than the sidelights».

7. Annex I, section 2 (i) (ii) - *Vertical spacing of lights*

The existing text is replaced by the following:

« (ii) on a vessel of less than 20 metres in length such ..... less than 1 metre apart and the lowest of these ..... towing lights is required, be placed a a height of not ..... the gunwale».

8. Annex I, section 10 - *Sailing vessels lights*

In section 10(a):

In the lead-in, the word «Underway» is added after «sail .....».

In section 10(b):

In the lead-in, the word «underway» is added after «sail».

9. Annex IV, new paragraph 1(o) - *Distress signals*

The following new paragraph (o) is added:

« (o) approved signals transmitted by radiocommunications».

RISOLUZIONE A.626 (15)
Adottata il 19 novembre 1987
Punto 17 dell'ordine del giorno

Emendamenti ai regolamenti internazionali per prevenire le collisioni in mare, 1972

L'Assemblea,

Richiamando l'articolo VI della Convenzione sui regolamenti internazionali per prevenire le collisioni in mare, 1972, concernente gli emendamenti ai regolamenti,

In considerazione degli emendamenti ai regolamenti internazionali per prevenire le collisioni in mare, 1972, adottati dal comitato di sicurezza marittima nella sua 35ª e 54ª sessione, e comunicati a tutte le parti contraenti in conformità con il paragrafo 2 dell'articolo VI di tale Convenzione, e delle raccomandazioni del comitato di sicurezza marittima concernenti l'entrata in vigore di questi emendamenti,

1. Adotta, in conformità con il paragrafo 3 dell'articolo VI della Convenzione, gli emendamenti stabiliti nell'annesso alla presente risoluzione;

2. Decide, in conformità con il paragrafo 4 dell'articolo VI della convenzione che ciascun emendamento entrerà in vigore il 19 novembre 1989 a meno che più di un terzo delle parti contraenti non abbia notificato le proprie obiezioni agli emendamenti entro il 19 maggio 1988;

3. Domanda al segretario generale, in conformità con il paragrafo 3 dell'articolo VI, di comunicare la presente risoluzione a tutte le parti contraenti alla convenzione per accettazione, e di inviarne copie a tutti i membri dell'organizzazione;

4. Invita le parti contraenti a notificare ogni obiezione agli emendamenti non oltre il 19 maggio 1988, dopo di che si riterrà che gli emendamenti siano entrati in vigore in conformità con le disposizioni della presente risoluzione.

ALLEGATO 2

SECONDA SERIE DI EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO INTERNAZIONALE DEL 1972 PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE.

(entrerà in vigore il 19 novembre 1989)

1 Regola 1(e) - *Nave di costruzione speciale*

Il testo attuale viene sostituito dal seguente:

«(e) Qualora un Governo interessato ritenga che una nave di costruzione speciale o adibita a operazioni speciali non possa attenersi completamente a quanto disposto dalle presenti regole circa il numero, la posizione, la portata o i settori di visibilità dei fanali o segnali, oppure circa la disposizione e le caratteristiche degli strumenti di segnalazione sonora, tale nave deve attenersi a quelle altre disposizioni relative al numero, alla posizione, alla portata o ai settori di visibilità dei fanali o segnali, oppure relative alla disposizione e alle caratteristiche degli strumenti di segnalazione sonora, che il Governo stesso ritenga per detta nave il meno possibile in contrasto con le presenti regole».

2 Regola 3(h) - *Nave condizionata alla sua immersione*

Il testo attuale viene sostituito dal seguente:

«(h) L'espressione «nave condizionata dalla sua immersione» designa una nave a propulsione meccanica che, a causa della sua immersione in relazione alla profondità e larghezza disponibili della via d'acqua navigabile, è fortemente limitata nella possibilità di deviare dalla sua rotta».

3 Nuova regola 8(f) - *Divieto di impedimento al passaggio*

Viene aggiunto il seguente nuovo paragrafo (f):

«(f) (i) Una nave alla quale, in forza di una qualsiasi delle presenti regole, venga richiesto di non impedire il passaggio o il sicuro passaggio ad un'altra nave, deve, quando richiesto dalle circostanze del caso, manovrare tempestivamente in modo da lasciare un sufficiente specchio d'acqua per il sicuro passaggio dell'altra nave.

(ii) Una nave alla quale venga richiesto di non impedire il passaggio o il sicuro passaggio ad un'altra nave non è dispensata da tale obbligo quando si avvicina all'altra nave in modo tale da dar luogo a rischio di abbordaggio e deve, quando esegue la manovra in tal senso, prestare piena attenzione alle manovre che possano essere richieste dalle regole della presente parte.

(iii) Una nave, alla quale non debba essere impedito il passaggio, resta pienamente obbligata all'osservanza delle regole della presente parte quando le due navi si stanno avvicinando l'una all'altra in una maniera tale che vi sia rischio di abbordaggio».

4 Regola 10(a) - *Schemi di separazione del traffico adottati dall'organizzazione*

Il testo attuale viene sostituito dal seguente:

«(a) Questa regola si applica agli schemi di separazione del traffico adottati dall'organizzazione e non dispensa alcuna nave dall'obbligo di osservanza di altre regole».

5 Regola 10(c) - *Attraversamento di corsie di traffico*

Il testo attuale viene sostituito dal seguente:

«(c) Una nave deve evitare, se possibile, di attraversare corsie di traffico, ma, se obbligata a farlo, deve attraversarle, per quanto consentito dalle circostanze, con rotta perpendicolare alla direzione generale del flusso del traffico».

6 Allegato I al regolamento, paragrafo 2 (d) - *Fanale di testa d'albero*

Il testo attuale viene sostituito dal seguente:

«(d) Una nave a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a 12 metri può portare il fanale di testa d'albero ad un'altezza sopra lo scafo inferiore a 2,5 metri. Tuttavia, quando un fanale di testa d'albero è portato in aggiunta ai fanali laterali e un fanale poppiero o il fanale visibile per tutto l'orizzonte prescritto dalla regola 23 (c) (i) è portato in aggiunta ai fanali laterali, allora tale fanale di testa d'albero o fanale visibile per tutto l'orizzonte deve essere portato almeno un metro più in alto dei fanali laterali».

7 Allegato I al regolamento, capoverso 2(i) (ii) - *Distanze dei fanali sul piano verticale*

Il testo attuale viene sostituito dal seguente:

«(ii) Su una nave di lunghezza inferiore a 20 metri tali fanali devono essere distanziati non meno di un metro l'uno dall'altro, ed il più basso, eccetto quando è prescritto un fanale di rimorchio, deve essere ad un'altezza sopra lo scafo di almeno 2 metri».

8 Allegato I al Regolamento, sezione 10 - *Fanali delle navi a vela*

Nel paragrafo 10(a):

Nella frase introduttiva dopo le parole «navi a vela» vengono aggiunte le parole «in navigazione».

Nel paragrafo 10(b):

Nella frase introduttiva dopo le parole «navi a vela» vengono aggiunte le parole «in navigazione».

9 Allegato IV al Regolamento, nuovo paragrafo 1(o) - *Segnali di pericolo*

Viene aggiunto il seguente nuovo paragrafo (o):

«(o) Segnali approvati trasmessi dagli impianti di radiocomunicazione».

90A1653

Entrata in vigore nei rapporti tra Italia e Danimarca della convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee relativa all'applicazione del principio *ne bis in idem*, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987.

A seguito dell'emanazione della legge n. 350 del 16 ottobre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 1989, in data 15 gennaio 1990, è stato depositato a Bruxelles presso il Ministero degli affari esteri del Belgio, nella sua qualità di depositario, lo strumento di ratifica della convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee relativa all'applicazione del principio *ne bis in idem*, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987.

All'atto del deposito sono state formulate dall'Italia le seguenti dichiarazioni:

«Le Gouvernement de la République italienne déclare que:

L'art. 1 del la Convention ne s'applique pas dans l'hipothèse prévue à l'art. 2, par. 1, lettres A), B) et C) de la dite Convention.

Au sens de l'art. 2, par. 1, lettre B) de la Convention les crimes contre la personnalité de l'Etat constituent un délit contre la sécurité ou contre d'autres intérêts également essentiels de l'Etat.

Le Gouvernement de la République italienne déclare en outre que:

Conformément à l'art. 4, par. 1, l'autorité désignée à demander et à recevoir les informations prévues dans le même article est la suivante: le Ministère de la Justice, Direction générales des affaires pénales.

Le Gouvernement de la République italienne déclare enfin que:

Au sens de l'art. 6, il entend appliquer la présente Convention dans ses relations avec les Etats qui auraient fait la même déclaration à l'acte du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation».

Relativamente a quest'ultima dichiarazione, si comunica che, avendo la Danimarca, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, in data 26 luglio 1989, formulato analoga dichiarazione relativa all'art. 6, la convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee relativa all'applicazione del principio *ne bis in idem*, Bruxelles 25 maggio 1987, si applica nelle relazioni tra Italia e Danimarca dal 15 gennaio 1990.

90A1654

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della «Lotteria di Viareggio»

(Estrazione 31 marzo 1990)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Viareggio il 31 marzo 1990 e dell'esito della graduatoria dei carri del carnevale di Viareggio:

A) *Premi di prima categoria:*

Biglietti venduti estratti abbinati:

1) Biglietto serie AV n. 80908:
L. 2 miliardi abbinato al carro «Non si può fermare il tempo»;

2) Biglietto serie T n. 88710:
L. 1 miliardo e 500 milioni abbinato al carro «L'illusionista»;

3) Biglietto serie DC n. 28204:
L. 1 miliardo abbinato al carro «Saranno schiavi delle donne».

B) *Premi di seconda categoria* di L. 250.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

		Serie	n.			Serie	n.
1)	Bigl. Serie	C	47937	4)	Bigl. Serie	BA	51113
2)	» »	D	06112	5)	» »	BB	82244
3)	» »	AB	82527	6)	» »	CU	64009

C) *Premi di terza categoria* di L. 50.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

		Serie	n.
1)	Bigl. Serie	A	65554
2)	» »	B	22700
3)	» »	B	65981
4)	» »	B	85277
5)	» »	C	44937
6)	» »	D	53561
7)	» »	F	75927
8)	» »	G	44602
9)	» »	G	45479
10)	» »	I	03989
11)	» »	M	22062
12)	» »	M	48182
13)	» »	M	68685
14)	Bigl. Serie	O	29372
15)	» »	O	59559
16)	» »	P	43549
17)	» »	P	96833
18)	» »	Q	54057
19)	» »	Q	91837
20)	» »	R	46648
21)	» »	T	04093
22)	» »	U	04324
23)	» »	U	06006
24)	» »	U	30088
25)	» »	V	08946
26)	» »	V	36843
27)	Bigl. Serie	Z	32162
28)	» »	Z	36733
29)	» »	Z	78194
30)	» »	AA	40158
31)	» »	AA	83985
32)	» »	AB	19401
33)	» »	AC	66650
34)	» »	AE	45061
35)	» »	AE	64963
36)	» »	AE	95112
37)	» »	AF	30482
38)	» »	AF	58227
39)	» »	AF	63908
40)	» »	AG	31919
41)	» »	AG	82259
42)	» »	AG	83863
43)	» »	AI	30545
44)	» »	AL	13501
45)	» »	AL	51471
46)	» »	AM	30868
47)	» »	AN	68138
48)	» »	AN	92923
49)	» »	AO	06054
50)	» »	AS	75429
51)	» »	AS	83657
52)	» »	AV	91618
53)	» »	AZ	15489
54)	» »	AZ	34683
55)	» »	AZ	76171
56)	» »	AZ	80545
57)	» »	AZ	95324
58)	» »	BA	17524
59)	» »	BA	30041
60)	» »	BD	30162
61)	» »	BD	55682
62)	» »	BF	24002
63)	Bigl. Serie	BG	03100
64)	» »	BG	74701
65)	» »	BL	01876
66)	» »	BL	62014
67)	» »	BN	90303
68)	» »	BO	33381
69)	» »	BP	33452
70)	» »	BP	74888
71)	» »	BQ	06809
72)	» »	BQ	14721
73)	» »	BQ	36617
74)	» »	BQ	40170
75)	» »	BR	54418
76)	» »	BS	65376
77)	» »	BS	68911
78)	» »	BS	70253
79)	» »	BV	55427
80)	» »	BZ	30033
81)	» »	BZ	40979
82)	» »	BZ	45075
83)	» »	BZ	55327
84)	» »	CA	49415
85)	» »	CA	55299
86)	» »	CA	56559
87)	» »	CA	62685
88)	» »	CB	43297
89)	» »	CD	76959
90)	» »	CE	46270
91)	» »	CE	54777
92)	» »	CI	26501
93)	» »	CQ	29867
94)	» »	CS	25973
95)	» »	CS	38243
96)	» »	DA	14350
97)	» »	DB	38197
98)	» »	DC	47577

D) *Premi ai rivenditori* dei biglietti vincenti premi di 1ª categoria:

1) Biglietto serie AV n. 80908 L. 6.000.000;
2) Biglietto serie T n. 88710 L. 4.000.000;
3) Biglietto serie DC n. 28204 L. 3.000.000.

Ai venditori dei 6 premi di seconda categoria L. 800.000 ciascuno.

Ai venditori dei 98 premi di terza categoria L. 600.000 ciascuno.

90A1652

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Aria viva» a r.l., in Sassari

Con decreto ministeriale 16 marzo 1990 il dott. Raffaele Oggiano, nato ad Aggius (Sassari) e residente in Sassari, largo Londra, 6, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Aria viva» a r.l., con sede in Sassari, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 9 dicembre 1988 in sostituzione del dott. Giovanni Angius.

90A1560

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Alteragro Minervino - Società cooperativa a r.l.», con sede in Minervino Murge (Bari), costituita per rogito Costantini in data 27 giugno 1985, rep. 179418, reg. soc. 6866, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «Alteragro Modugno - Società cooperativa a r.l.», con sede in Modugno (Bari), costituita per rogito Costantini in data 27 giugno 1985, rep. 179426, reg. soc. 18446, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Altercon Modugno - Società cooperativa a r.l.», con sede in Modugno (Bari), costituita per rogito Costantini in data 29 giugno 1985, rep. 179465, reg. soc. 18513, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Borgo dell'amicizia - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Modugno (Bari), costituita per rogito Rotondo in data 14 aprile 1983, rep. 116515, reg. soc. 14966, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Alteral Modugno - Società cooperativa a r.l.», con sede in Modugno (Bari), costituita per rogito Costantini in data 29 giugno 1985, rep. 179464, reg. soc. 18505, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Colman Modugno - Società cooperativa a r.l.», con sede in Modugno (Bari), costituita per rogito Costantini in data 29 giugno 1985, rep. 179471, reg. soc. 18512, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Residenza Emilia» a r.l., con sede in Modugno (Bari), costituita per rogito Troiani in data 9 aprile 1968, rep. 32426, reg. soc. 5927, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Pacchetti Modugno - Società cooperativa a r.l.», con sede in Modugno (Bari), costituita per rogito Costantini in data 26 giugno 1985, rep. 179402, reg. soc. 18441, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Eleonora Morozi - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito Reggio in data 11 giugno 1980, rep. 5203, reg. soc. 4401, tribunale di Trani;

società cooperativa di pesca «C.A.M.A. - Cooperativa armatori meridionali adriatici a r.l.», con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito Monterisi in data 30 giugno 1977, rep. 4076, reg. soc. 3461, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Mina - Società cooperativa a r.l.», con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito Martino in data 2 maggio 1981, rep. 42, reg. soc. 4771, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «San Simone - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito Toni in data 29 luglio 1978, rep. 213, reg. soc. 3758, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Casa Nostra - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito D'Amato in data 19 dicembre 1970, rep. 30865, reg. soc. 2492, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Santa Marta a r.l.», con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito Reggio in data 9 febbraio 1981, rep. 5819, reg. soc. 4609, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «Azzurra Uno - Società cooperativa a r.l.», con sede in Monopoli (Bari), costituita per rogito Carino in data 23 aprile 1985, rep. 40953, reg. soc. 17703, tribunale di Bari;

società cooperativa di consumo «Unica Coop 81 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Monopoli (Bari), costituita per rogito Carino in data 21 maggio 1981, rep. 15400, reg. soc. 12859, tribunale di Bari;

società cooperativa di pesca «Cooperativa esercenti commercio e industria prodotti della pesca», con sede in Polignano a Mare (Bari), costituita per rogito Carone in data 12 febbraio 1952, rep. 7459, reg. soc. 3581, tribunale di Bari.

90A1600

Sostituzione del commissario governativo e proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Valchiria III - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1990 il dott. Giovanni Colatei è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «Valchiria III - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, in sostituzione dell'avv. Oberdan Scozzafava, dimissionario, e la gestione commissariale dell'ente è stata prorogata sino al 16 settembre 1990.

90A1657

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di agraria:

istituzioni di economia e di statistica agraria.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di farmacia:

botanica farmaceutica.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

Facoltà di conservazione dei beni culturali:

antichità greche e romane;

archeologia della Magna Grecia e della Sicilia;

archeologia fenicio-punica;

legislazione dei beni culturali e ambientali;

letteratura latina;

linguistica generale;

numismatica antica;

storia dell'Italia contemporanea;

storia moderna.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A1674

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario liquidatore della S.m.s. «Euroservice - Previdenza assistenza e assicurazione S.r.l.», in Velletri

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1990 il dott. Paolo Singer è stato nominato commissario liquidatore della S.m.s. «Euroservice - Previdenza assistenza e assicurazione S.r.l.», con sede in Velletri, in sostituzione del dott. Guido Citarelli, che non ha accettato l'incarico.

Al liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre il rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

90A1655

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione allo statuto della società degli Steeple Chases d'Italia, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1990, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1990, registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 79, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene approvata la modifica dell'art. 24 dello statuto della società degli Steeple Chases d'Italia, in Roma.

90A1656

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato riguardante: «526° Elenco di provvedimenti relativi a concessioni minerarie». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 19 marzo 1990)

Al sesto comma del comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 29, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Con decreto ministeriale 16 gennaio 1990 alla S.p.a. Poggio S. Cecilia, con sede in località Poggio S. Cecilia - *Ragolano* Terme...», si legga: «Con decreto ministeriale 16 gennaio 1990 alla S.p.a. Poggio S. Cecilia, con sede in località Poggio S. Cecilia - *Rapolano* Terme...».

Ai successivi ottavo, nono e decimo comma, riportati alla stessa pagina nella medesima colonna, ovunque è scritto: «... decreto *direttoriale*...», si legga ed intenda: «... decreto *distrettuale*...».

90A1601

Comunicato relativo al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 13 marzo 1990 recante: «Modalità e termini di presentazione dei progetti per la predisposizione di un programma per la ricostituzione dell'immagine dell'Adriatico di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1989, n. 424». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 15 marzo 1990).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 15 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, a causa di un errore verificatosi nella numerazione progressiva dei commi del dispositivo, dopo il comma 3., dove è scritto: «*5.* I progetti potranno essere presentati anche congiuntamente dai soggetti interessati.», leggasi: «*4.* I progetti potranno essere presentati anche congiuntamente dai soggetti interessati.». Di conseguenza, la numerazione progressiva dei successivi commi «*6. 7. 8. 9.*», è rettificata rispettivamente con la seguente: «*5. 6. 7. 8.*».

90A1658

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 27 marzo 1990).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 21, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella vacanza relativa alla facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena, dove è scritto: «economia politica», si legga: «economia politica *(corso progredito)*».

90A1687

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria S. LABATE
  Via Giudecca
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- **PAGANI (Salerno)**
  Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
  Piazza Municipio
- **SALERNO**
  Libreria D'AURIA
  Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria MODERNISSIMA
  di Fermani Maurizio
  Via Corrado Ricci, 35
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE s.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria «UNIVERSITAS»
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste s.n.c.
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  Libreria DI E.M
  Via Monsignor Bologna, 67
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria Centro didattico NOVECENTO
  Via Manzoni, 35
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando 15/16
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Editore BELFORTE
  Via Grande, 91
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- **AOSTA**
  Libreria MINERVA
  Via dei Tillier, 34

VENETO

- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - *Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:*		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

L. 1.000